

Fabrizio Pains
NOTAIO

Via Caterina Medici n. 3 - 27043 Broni (Pv)
T. 0385/56116 - E. studio@notaiopaini.com

N. 1006/680 di Repertorio

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

(FEDERAZIONE SPORTIVA)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue settembre duemilasedici.

22 settembre 2016

In Broni, nel mio studio in via Caterina Medici n. 3.

Avanti a me dott. Fabrizio Pains, notaio in Broni, iscritto

presso il collegio notarile di Pavia, sono personalmente

comparsi i signori:

TOMASINI Marco, nato a Tradate (VA) il 17 ottobre 1987,

residente a Solbiate Olona (VA), via IV Novembre n. 91,

codice fiscale TMS MRC 87R17 L319W, cittadino italiano;

CAVALIERI Riccardo, nato a Milano (MI) il 13 ottobre 1972,

residente a Gudo Visconti (MI), via Ungaretti n. 13/15,

codice fiscale CVL RCR 72R13 F205X, cittadino italiano;

GARUTI Alessandro, nato a Milano il 28 gennaio 1979,

residente ad Albairate (MI), via Sant'Ambrogio n. 3, codice

fiscale GRT LSN 79A28 F205X, cittadino italiano.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1

Tra i componenti è costituita una associazione senza scopo

di lucro denominata:

"FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING CHEERDANCE SPORTIVO"

REGISTRATO

a Pavia

in data 30/09/2016

al n. 14722

serie 1T

con Euro 245,00

sigla "F.I.C.C.S."

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in comune di Gudo Visconti (MI), via Ungaretti n. 13/15 e ha lo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, il Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito *CONI*), del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito *CIP*), del Comitato Olimpico Interazionale (di seguito *CIO*) e del Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito *IPC*).

Articolo 3

L'associazione è regolata dallo statuto che le parti mi consegnano e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", nel quale, ai sensi dell'articolo 16 del codice civile, sono determinati:

- il patrimonio dell'associazione;
- lo scopo dell'associazione;
- le condizioni di ammissione degli associati/affiliati e i loro diritti ed obblighi.

Articolo 4

Gli organi dell'associazione sono:

Organi centrali

	- l'Assemblea Nazionale Generale;	
	- il Consiglio Federale;	
	- il Presidente Federale;	
	- la Giunta Esecutiva;	
	- la Segreteria Generale;	
	- il Collegio dei Revisori dei Conti.	
	Il primo Consiglio Federale sarà composto come segue:	
	TOMASINI Marco, già generalizzato, (PRESIDENTE);	
	CAVALIERI Riccardo, già generalizzato, (VICE-PRESIDENTE);	
	GARUTI Alessandro, già generalizzato, (CONSIGLIERE).	
	Organi periferici	
	- i delegati Regionali	
	- l'Assemblea dei Delegati Regionali.	
	Organi di giustizia	
	- il Procuratore Federale;	
	- il Giudice Sportivo;	
	- la Commissione Sportiva;	
	- la Commissione d'Appello Federale.	
	Strutture di Federcheer	
	- le Commissioni Nazionali Permanenti (la Commissione nazionale Atleti, la Commissione nazionale Paralimpica, la Commissione nazionale Tecnici, la Commissione nazionale Dirigenti, la Commissione nazionale Giudici);	
	- le Commissioni temporanee istituite dal Consiglio Federale.	

Articolo 5

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Articolo 6

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte della associazione verrà determinata da delibera del Consiglio Federale.

Articolo 7

I componenti autorizzano il Presidente dell'associazione a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti.

Lo stesso è altresì autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dagli uffici.

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'associazione.

Di quest'atto io notaio ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai componenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 16,30 (sedici virgola trenta).

Consta il presente atto di tre fogli di carta formato A4, scritti in parte da persona di mia fiducia con strumenti informatici ed in parte da me notaio, per un totale di

quattro facciate intere e sin qui della quinta.

F.TO TOMASINI MARCO

F.TO RICCARDO CAVALIERI

F.TO GARUTI ALESSANDRO

F.TO FABRIZIO PAINI

ALLEGATO "A" al Rep. n. 1006/680

STATUTO

FEDERCHEER

FEDERAZIONE ITALIANA CHEERLEADING CHEERDANCE SPORTIVO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI

Articolo 1

Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Cheerleading Cheerdance Sportivo (di seguito *Federcheer*, sigla *F.I.C.C.S.*) è un'Associazione senza fini di lucro costituita allo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, il Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito *CONI*), del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito *CIP*), del Comitato Olimpico Interazionale (di seguito *CIO*) e del Comitato Paralimpico Internazionale (di seguito *IPC*).

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 361/2000 e del D.lgs. n. 15/2004.

Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente

statuto e dai Regolamenti Federali.

2. Federcheer è costituita dalle società ed associazioni sportive, dilettantistiche e non, società ed enti ad essa affiliate (di seguito chiamate *Società*) che operano senza fini di lucro nel campo del Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti federali, nonché ai sensi delle disposizioni statutarie del CONI-CIP, dai suoi fondatori o da singoli tesserati che si siano particolarmente distinti nella pratica e diffusione nazionale ed internazionale dal Cheerleading.

3. Federcheer, svolge attività sportiva nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO-ICP e del CONI-CIP.

4. Al Federcheer è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa a di gestione sotto la vigilanza dal CONI-CIP.

5. Federcheer si propone come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia il Cheerleading e Cheerdance in ogni sua forma e manifestazione ed anche nelle sue forme derivate, e come esclusivo rappresentante per l'Italia nel settore, in campo nazionale ed internazionale.

6. Federcheer aderisce alla federazione internazionale ed europea di riferimento del Cheerleading, ed a tutte le

	organizzazioni internazionali che disciplinano ed	
	organizzano qualunque attività di Cheerleading in ogni sua	
	forma e manifestazione, delle quali riconosce, accetta ed	
	applica le norme statutarie e regolamentari sempre che non	
	siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli	
	indirizzi del CIO-ICP e del CONI-CIP.	
	7. Federcheer persegue le sue finalità istituzionali in	
	ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza	
	e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di	
	violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa	
	e politica.	
	8. Federcheer garantisce la partecipazione degli atleti,	
	dei tecnici, dei dirigenti, dei paralimpici e dei giudici	
	dell'attività federale.	
	9. Federcheer attua i principi stabiliti dal CONI-CIP per	
	la tutela della salute degli atleti nonché per prevenire e	
	reprimere l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare	
	le naturali prestazioni fisiche degli atleti nello	
	svolgimento dell'attività agonistica sportiva. Federcheer	
	aderisce incondizionatamente al Regolamento Antidoping del	
	CONI-CIP.	
	10. Federcheer intrattiene rapporti di leale	
	collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse	
	ai programmi di	
	promozione e sostegno del Cheerleading in ogni sua forma a	

manifestazione in Italia.

11. Federcheer sovrintende, cura e regola la pratica del Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, per ogni tipo di gara o manifestazione, individuale, di squadra e/o gruppo:

- Cheerleading
- Cheerdance
- Ogni nuova forma di Cheerleading e Cheerdance codificata e non, in ogni ambiente indoor, outdoor, su terra, sabbia, acqua o aria.
- Ai vincitori dei campionati organizzati dalla federazione su scala nazionale, regionale, provinciale o con altri riferimenti geografici, Federcheer assegna il titolo ufficiale ai campioni di ogni categoria, classe e specialità nelle varie discipline.

Federcheer, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Italia, sotto la propria egida, di tutte le discipline del Cheerleading e del Cheerdance in ogni sua forma e manifestazione. Per tale ragione, Federcheer si propone di aderire ad ogni eventuale altra organizzazione sportiva sovranazionale che abbia finalità affini alle proprie, sempreché i relativi ordinamenti non risultino in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO-ICP e del CONI-CIP.

Federcheer ha il come obiettivo lo sviluppo dell'attività

agonistica, la preparazione degli atleti, la formazione di tecnici sportivi e dei giudici e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione alle competizioni Nazionali ed Internazionali;

12. Per il raggiungimento dei suoi scopi Federcheer può:

a) Promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;

b) Promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione tecnica anche in forma audiovisiva;

c) Aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini complementari ai propri;

d) Disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propagandare e curare tutte le attività relative al Cheerleading e al Cheerdance e le forme ad esse correlate;

e) Costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro e purché in via non prevalente e meramente accessoria rispetto all'attività principale;

	f) Svolgere qualunque altra attività connessa o affine a	
	quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria	
	necessaria o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti	
	ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel	
	rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro.	
	g) Cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi	
	pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali	
	alla promozione del Cheerleading in ogni sua forma e	
	manifestazione;	
	h) Incentivare - ovvero assumere in via diretta - la	
	costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla	
	pratica del	
	Cheerleading in ogni tua forma e manifestazione;	
	i) Organizzare eventi sportivi, sia a carattere	
	agonistico che amatoriale in tutto il territorio italiano;	
	j) Sostenere le società affiliate nel perseguimento delle	
	finalità federali, riconoscendone e valorizzandone la	
	funzione sociale;	
	k) Recepire ed attuare le misure di prevenzione e	
	repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le	
	naturali prestazioni fisiche degli atleti nella attività	
	sportiva, in conformità a quanto stabilito dagli organi	
	competenti.	

Articolo 2

Durata e sede

1. Federcheer ha una durata illimitata ed ha sede a Gudo Visconti (MI) in Via G. Ungaretti, 13/15, cap 20088. Il cambio sede non comporterà il cambio dello statuto e potrà essere fatto su decisione a maggioranza della giunta esecutiva.

Articolo 3

Compiti e funzioni

1. Federcheer svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla promozione, organizzazione, regolamentazione e sviluppo del Cheerleading in ogni sua forma e manifestazione, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

2. Al fine di cui i precedenti comma, Federcheer esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) La cura delle relazioni sportive internazionali;

b) La disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;

c) L'attività di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara;

d) La disciplina e la fissazione degli obiettivi

programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;

e) La tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione del l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali

prestazioni fisiche degli atleti;

f) La disciplina dell'affiliazione al Federcheer di società e associazioni sportive nonché la disciplina del tesseramento delle

persone fisiche;

Inoltre Federcheer:

g) Detta i criteri per il riconoscimento delle specialità sportive organizzate e disciplinate dal Federcheer

h) Detta le regole del Cheerleading e del Cheerdance in ogni sua forma e manifestazione, tenuto conto delle varie specialità sportive che fanno parte del movimento Cheerleading, in aderenza alle norme delle varie Federazioni Internazionali;

i) Definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati;

j) Assegna il titolo di Campione Italiano Assoluto nei vari settori e per le varie specialità e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie categorie sportive degli atleti e dei tecnici;

k) Presiede direttamente alla formazione delle

rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare

internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti

dalle federazioni internazionali cui è affiliata.

l) Promuove attività ludiche, ricreative ed agonistiche -

promoziona il Cheerleading ed il Cheerdance in ogni sua

forma e manifestazione, di formazione ed aggiornamento

tecnico, anche in collaborazione con gli Enti, pubblici e

privati, nonché con

Autorità Statali, Enti Locali interessate a tali attività,

tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

3. L'attività sportiva si articola attraverso settori

agonistici, pre-agonistici e promozionali, nonché giovanili

e scolastici, sulla base dei criteri distintivi stabiliti

dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato,

con le norme e direttive del CONI-CIP e con gli ordinamenti

sportivi internazionali cui Federcheer aderisce e fa

riferimento, garantendo un costante equilibrio di diritti e

doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché

tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI

Articolo 4

Soggetti affiliati

1. Per entrare a far parte di Federcheer le società ed

associazioni sportive devono presentare domanda di affiliazione nei termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme federali vigenti, provvedendo al pagamento della relativa quota nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale.

2. La domanda di affiliazione deve essere presentata secondo le modalità e procedure previste nel regolamento federale.

3. Sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Federale.

4. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni Sportive e Associazioni Polisportive avviene ad opera del Consiglio Federale di Federcheer.

Articolo 5

Requisiti per l'affiliazione

1. Le società ed associazioni sportive possono essere affiliate purché:

a) Prevedano, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI-CIP, nonché allo Statuto ed al regolamento della Federazione;

b) Svolgano la loro attività senza fine di lucro;

c) Riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare di Federcheer;

d) Rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e per gli eventuali organi di controllo;

	<p>e) Osservino il principio dalla separazione dei poteri</p>	
	<p>fra organi direttivi e organi disciplinari;</p>	
	<p>f) I loro Statuti e regolamenti siano ispirati al</p>	
	<p>principio democratico e di pari opportunità;</p>	
	<p>g) Paghino le quote di affiliazione e rinnovo della</p>	
	<p>affiliazione e le quote di tesseramento secondo le modalità</p>	
	<p>e termini stabiliti dal Consiglio Federale;</p>	
	<p>h) Gli statuti delle Società devono essere redatti in</p>	
	<p>osservanza alle prescrizioni di cui all'Articolo della L.</p>	
	<p>n.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
	<p>2. Gli statuti e le deliberazioni e modifiche allo</p>	
	<p>statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa</p>	
	<p>approvazione, devono essere trasmesse alla Federazione entro</p>	
	<p>il termine di 30 giorni dalla data della relativa</p>	
	<p>approvazione.</p>	
	<p>Articolo 6</p>	
	<p><i>Doveri degli affiliati</i></p>	
	<p>1. Gli affiliati, sono tenuti ad osservare ed a far</p>	
	<p>osservare ai propri dirigenti, soci od associati, tesserati</p>	
	<p>da Federcheer, le norme contenute nel presente Statuto e nei</p>	
	<p>regolamenti federali ed a rispettare e far rispettare le</p>	
	<p>deliberazioni e le decisioni</p>	
	<p>adottate dagli organi, centrali e periferici, della stessa</p>	
	<p>nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad</p>	
	<p>adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le</p>	

norme e le deliberazioni federali.

2. Gli affiliati devono esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione di Federcheer gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Articolo 7

Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:

a) Di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) Di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti federali prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate da Federcheer ed alle gare internazionali organizzate o comunque approvate dalle federazioni internazionali cui Federcheer è affiliata o è da queste riconosciuta;

c) Di organizzare manifestazioni di Cheerleading in conformità delle disposizioni dettate dai componenti organi federali e dagli organismi internazionali;

2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e

Periferiche di Federcheer, gli affiliati che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che non abbiano pendenze economiche o giuridiche con la federazione.

Articolo 8

Rinnovo dell'affiliazione

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento federale.

2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento federale.

3. Articolo 9

Cause di cessazione dell'affiliazione

1. Gli affiliati cessano di far parte di Federcheer nei seguenti casi:

a) Per recesso scritto;

b) A seguito di provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria che ne disponga la cessazione dell'attività;

c) Per radiazione, inflitta dai competenti organi di giustizia a seguito di gravi infrazioni alle norme federali;

d) Per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale entro i termini previsti dalle norme federali vigenti;

e) Per revoca dell'affiliazione, deliberata dal Consiglio Federale;

2. La cessazione di appartenenza a Federcheer comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa. La cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento delle obbligazioni e dei debiti assunti nei confronti di Federcheer o di altri soggetti affiliati o tesserati nel del periodo di affiliazione.

3. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione, in qualità di affiliato, sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma.

4. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di altre Società, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale di Federcheer può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società che li abbia nominati.

CAPO II -I TESSERATI

Articolo 10

Soggetti tesserati

1. Possono entrare a far parte di Federcheer, previo tesseramento ed approvazione del consiglio federale:

	a) Gli atleti;	
	b) I tecnici;	
	c) I dirigenti federali;	
	d) I dirigenti ed i soci delle Società;	
	e) Gli ufficiali di gara;	
	f) I medici ed i collaboratori sanitari, federali e	
	sociali;	
	2. Le persone predette entrano a far parte di Federcheer	
	all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento,	
	da	
	effettuarsi nei termini e secondo le modalità stabiliti dal	
	regolamento federale.	
	3. Gli atleti ed i dirigenti e soci degli affiliati	
	entrano a far parte di Federcheer all'atto dell'accoglimento	
	della richiesta di	
	tesseramento nominativamente avanzata dalla rispettiva	
	Associazione di appartenenza, secondo le procedure previste	
	dai	
	regolamenti federali. Il tesseramento dei soggetti	
	sopraindicati è subordinato all'accoglimento della domanda	
	di affiliazione	
	della Società di appartenenza.	
	4. I dirigenti federali entrano a far parte di Federcheer	
	all'atto della loro elezione o nomina senza che questi	
	necessitino di far parte di alcuna Società affiliata.	

5. I tecnici, gli affiliati di gara, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte di Federcheer all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali senza che questi necessitino di far parte di alcuna Società affiliata.

I percorsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di tecnici o di ufficiali di gara e per il conseguente inquadramento sono stabiliti dal Regolamento federale.

6. Il Presidente onorario ed i soci d'onore, individuati tra coloro che hanno conseguito particolari meriti o benemeranze nel campo del Cheerleading e del Cheerdance, entrano a far parte di Federcheer all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea senza che questi necessitino di far parte di alcuna Società affiliata e senza il pagamento di quota alcuna. I soci fondatori di Federcheer, saranno automaticamente nominati soci d'onore della federazione.

7. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Articolo 11

Doveri dei tesserati

1. I tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dal presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi e i regolamenti della Federazione. Essi devono, inoltre, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI-CIP.

2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione di Federcheer per onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 12

Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:

a) Di partecipare all'attività federale per il tramite dei rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di appartenenza;

b) Di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche;

2. Hanno diritto di voto per l'elezione, nelle Assemblee di categoria purché in regola con i requisiti

Articolo 13

Durata e cessazione

1. La validità del tesseramento, la sua durata, la relativa decorrenza ed il suo termine finale saranno stabiliti dal regolamento federale.

	2. Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo	
	sono disciplinate dal regolamento federale.	
	3. Il tesserato cessa di far parte di Federcheer:	
	a) Per dimissioni e rinuncia;	
	b) Per mancato rinnovo della tessera federate;	
	c) Per decadenza o cessazione a qualsiasi a qualsiasi	
	titolo della carica o per la perdita della qualifica che ha	
	determinato il tesseramento;	
	d) Per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione	
	disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi	
	federali di	
	giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;	
	e) Nei casi di cessazione dell'affiliazione della società	
	o associazione di appartenenza previsti dal vigente Statuto.	
	In questo caso, il trasferimento o il passaggio del	
	tesserato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e	
	secondo le modalità previste dal regolamento federale.	
	4. La durata del vincolo tra atleta e società è sancita	
	dal regolamento federale. Le modalità e procedure per	
	l'eventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento	
	federale.	
	TITOLO III	
	LA STRUTTURA FEDERALE	
	CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE	

Articolo 14

Organi e strutture di Federcheer

1. L'organizzazione di Federcheer si articola in organi e strutture. Gli organi possono essere centrali, periferici di giustizia. Le strutture sono le commissioni della federazione che possono essere permanenti o temporanee.

Sono Organi Centrali:

- a)** l'Assemblea Nazionale Generale;
- b)** Il Consiglio Federale;
- c)** Il Presidente Federale;
- d)** La Giunta Esecutiva;
- e)** La Segreteria Generale;
- f)** Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi periferici:

- a)** I delegati Regionali
- b)** L'Assemblea dei Delegati Regionali.

Sono Organi di giustizia:

- a)** Il Procuratore Federale;
- b)** Il Giudice Sportivo;
- c)** La Commissione Sportiva;
- d)** La Commissione d'Appello Federale.

Sono strutture di Federcheer:

a) Le Commissioni Nazionali Permanenti:

1. Commissione nazionale Atleti
2. Commissione nazionale Paralimpica
3. Commissione nazionale Tecnici
4. Commissione nazionale Dirigenti
5. Commissione nazionale Giudici

b) Le commissioni temporanee istituite dal consiglio federale.

2. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può nominare Commissari o Ispettori ed istituire

Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi, fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.

3. Tutte le cariche federali durano per l'intero quadriennio Olimpico e possono essere riconfermate. Le cariche decadono in caso di dimissione del presidente federale.

4. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.

CAPO II - ORGANI FEDERALI

SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI

Paragrafo 1 - L'Assemblea Nazionale Generale

Articolo 15

Composizione

1. L'Assemblea Nazionale Generale è il massimo organo di Federcheer e ad essa spettano i poteri deliberativi.

2. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ovvero dall'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

3. L'Assemblea Nazionale Generale è composta:

a) Dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, secondo quanto previsto dallo statuto federale;

b) Dai rappresentanti degli atleti, eletti su base nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

c) Dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

d) Dai rappresentanti dei dirigenti, eletti su base nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

e) Dai rappresentanti paralimpici, eletti su base nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

f) Dai rappresentanti dei giudici, eletti su base nazionale delle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 16

Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale

1. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) Elegge, con votazioni separate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, i componenti delle cariche federali nazionali nel seguente ordine:

- Il Presidente Federale;

- I componenti del Consiglio Federale;

- Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;

c) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea straordinaria:

a) Elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo, ad eccezione delle commissioni permanenti che sono elette da apposita Assemblea Nazionale di Categoria;

c) Approva il bilancio d'esercizio di Federcheer, nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione;

d) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale;

e) Delibera in ordine alla proposta di scioglimento di Federcheer;

f) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle Società aventi il diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, oppure - con riferimento alle rispettive assemblee di categoria - da almeno la metà dei membri appartenenti alle commissioni permanenti.

Articolo 17

Modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Federale, o dal diverso organo di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito a mezzo posta elettronica o pubblicato sul sito ufficiale federale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, a tutti gli aventi diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.

a) Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dal presente Statuto in cui l'Assemblea straordinaria è stata indetta per procedere alla rinnovazione o all'integrazione di organi federali, il termine di 30 giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto fino a 15 giorni, in tal caso, tutti i termini sono ridotti alla metà.

b) La convocazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica indicata all'avente diritto a voto nella richiesta di affiliazione o tesseramento ovvero risultante dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale e in data successiva.

c) Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno devono far prevenire

richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15

giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

d) L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla

Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 18

Validità

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto.

2. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore ad un'ora.

4. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della federazione valgono le particolari disposizioni dello statuto.

Articolo 19

Commissione Verifica Poteri

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.

2. La Commissione Verifica Poteri, è composta da almeno

tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio

Federale, scelti preferibilmente tra i Componenti gli Organi

di Giustizia e svolge le sue funzioni nei termini e secondo

le modalità specificate nel Regolamento federale.

3. I membri dalla Commissione di Verifica Poteri non

possono esser scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Articolo 20

Rappresentanza in assemblea delle componenti dei soggetti

federali

1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea

Nazionale dal proprio Presidente e legale rappresentante

ovvero, su delega di questi, da un altro componente

dell'organo direttivo dell'ente, purché non tesserato come

atleta o tecnico. Il nominativo delle persone legittimate a

rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per

delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperta

in seno all'ente devono risultare dalla documentazione

depositata presso la Segreteria Generale di Federcheer alla

data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusione dal

diritto di partecipazione alla riunione.

2. Atleti, tecnici, settore paralimpico, giudici e

dirigenti sono rappresentati in tutte le Assemblee Generali

Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente a

due per categoria.

3. Detti delegati, sono eletti a livello nazionale dalle

rispettive Commissioni nazionali di Categoria.

4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi potranno essere sostituiti da supplenti, che saranno individuati tra i non eletti che abbiano via via riportato il più alto numero di voti.

Articolo 21

Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti, paralimpici, giudici, dirigenti e tecnici

1. Ogni delegato, sia esso rappresentante delle società, ovvero rappresentarne per la componente atleti, dirigenti, giudici, paralimpico, tecnici, è portatore, in seno alle assemblee federali, di un voto, in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.

2. I rappresentanti delle commissioni hanno diritto di partecipazione o di voto nelle Assemblee Straordinarie per l'eventuale approvazione del bilancio.

Articolo 22

Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto i rappresentanti degli affiliati, in possesso dei requisiti, ed i rappresentanti delle commissioni permanenti, secondo quanto dal presente Statuto. Hanno diritto di voto i due rappresentati delle commissioni nazionali permanenti (atleti, paralimpici, dirigenti, giudici e tecnici).

2. Possono partecipare, inoltre, con la sola facoltà di intervento, i rappresentanti degli affiliati non aventi diritto a voto.

3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.

4. Assistono il Presidente ed i Componenti effettivi del Consiglio dei Revisori dei Conti, che la Federazione è tenuta a invitare.

5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 23

Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale è ammesso il rilascio di delega.

2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto di voto.

3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere

rilasciata dal Presidente o legale rappresentante

dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata

presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento

dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa dalla

carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.

4. Il Presidente e legale rappresentante dell'affiliato

ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in

Assemblea per delega un massimo di:

- Una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno

diritto di partecipare fino a cento società con diritto di

voto.

- Due società oltre la propria, se all'Assemblea hanno

diritto di partecipare fino a duecento società con diritto

di voto.

- Tre una società oltre la propria, se all'Assemblea

hanno diritto di partecipare fino a cinquecento società con

diritto di voto.

- Quattro una società oltre la propria, se all'Assemblea

hanno diritto di partecipare fino a mille società con

diritto di voto.

- Cinque una società oltre la propria, se all'Assemblea

hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento società

con diritto di voto.

- Sei una società oltre la propria, se all'Assemblea

hanno diritto di partecipare fino a duemila società con

diritto di voto.

- Sette una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a tremila società con diritto di voto.

- Otto una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a quattromila società con diritto di voto.

- Dieci una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquemila società con diritto di voto.

- Venti una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a diecimila società con diritto di voto.

- Quaranta una società oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre diecimila società con diritto di voto.

5. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.

6. I Delegati Regionali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

7. Non possono rappresentare nessuno affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche

elettive federali, sia centrali che periferiche.

Articolo 24

Svolgimento

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

3. La votazione, con esclusione della Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, ha sempre luogo a voto palese è per alzata di mano.

4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.

5. Nel caso in cui si debba procedere a elezioni, l'Assemblea elegge, con le stesse modalità, il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti, scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto a voto.

6. In nessun caso possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche

federali, o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 25

Votazione o deliberazioni

1. Salvo quanto previsto dallo statuto, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.

3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto.

4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, che deve essere

depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni

dalla data del relativo svolgimento.

Articolo 26

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% + uno di tutti gli aventi diritto a voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 30 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve svolgersi entro i 60 giorni successivi.

3. Il Consiglio Federale può deliberare, di propria iniziativa, la convocazione dell'Assemblea straordinaria e per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno due terzi degli aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.

6. Le proposte di modifica dello Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

7. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Articolo 27

Proposta di scioglimento di Federcheer.

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolata dall'Articolo 21, terzo comma, del codice civile e dagli art. 11 e seguenti, delle disposizioni di attuazione del codice civile, oltre che dalle vigenti disposizioni normative e del CONI-CIP in materia di associazioni e federazioni sportive.

Paragrafo 2 - Il Consiglio Federale

Articolo 28

Composizione

1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione.

2. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 26 componenti, all'interno dei quali vengono individuati il Presidente Federale, che lo presiede, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Generale e il Direttore Generale, oltre ad un minimo di 1 e un massimo di 22 consiglieri federali.

Il consiglio federale uscente deciderà il numero dei

consiglieri federali da eleggere nelle successive elezioni.

3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge i delegati regionali, 1 per ogni regione ove siano presenti almeno cinque Società affiliate. Il consiglio può decidere di nominare dei delegati regionali anche in presenza di un numero inferiore di società.

4. Nella medesima riunione elegge i componenti della Giunta esecutiva che andranno a formare l'esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Direttore Generale e il Segretario Generale.

5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente o del Segretario Generale, le funzioni presidenziali sono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 29

Elezione dei consiglieri

1. I consiglieri federali sono eletti dalla assemblea generale

2. Sono proclamanti eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero dei voti.

3. I consiglieri federali durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

4. Il consiglio federale uscente deciderà il numero dei consiglieri federali da eleggere nelle successive elezioni.

5. In caso di dimissioni del presidente tutti i consiglieri decadono.

Articolo 30

Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale è l'organo di amministrazione e di gestione della Federazione che ha il compito di perseguire le finalità previste dal presente Statuto in conformità delle direttive degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale.

2. Il Consiglio Federale, in particolare:

A. Delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;

B. Approva annualmente - entro il 30 novembre - il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché - entro il 30 aprile - il bilancio di esercizio annuale e la relazione di accompagnamento;

C. Può delegare alla Giunta esecutiva le proprie competenze non esclusive e la gestione degli affari correnti;

D. Emanava e modifica i regolamenti federali;

E. Delibera in ordine alla rettifica dei provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato da tali organi;

F. Delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del

	CONI-CIP ed in conformità alle direttive emanate da	
	quest'ultimo, il riconoscimento ai fini sportivi delle	
	società e delle Società sportive affiliate a Federcheer;	
	G. Delibera sulle domande di affiliazione ed emana le	
	disposizioni per il tesseramento, determinando l'importo	
	delle relative quote annuali;	
	H. Delibera in materia di tutela sanitarie ed assicurativa	
	degli atleti, di prevenzione e repressione del doping	
	conformemente agli indirizzi dettati in materia di	
	Consiglio Nazionale del CONI-CIP;	
	I. Adotta su proposta degli organi operativi, le	
	disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;	
	J. Determina l'entità delle dotazioni finanziarie da	
	assegnare agli organi periferici ed alle commissioni di	
	Federcheer per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad	
	essi demandati;	
	K. Designa, su proposta del Presidente, i nomi del	
	Presidente Onorario o dei soci d'onore da proporre	
	all'Assemblea Nazionale;	
	L. Determina il luogo e la data di svolgimento	
	dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e	
	stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno,	
	nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto	
	per la richiesta di convocazione dell'Assemblea	
	straordinaria;	

	M. Nomina i Delegati Regionali nonché provvede alla revoca	
	della nomina nel caso di carente funzionamento di tali	
	organi;	
	N. Delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi	
	o di nomina in seno ad organismi internazionali in	
	rappresentanza di Federcheer;	
	O. Delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto,	
	stabilendo i limiti di applicazione dal provvedimento;	
	P. Delibera sulla partecipazione delle rappresentanze	
	ufficiali italiane ai campionati continentali e mondiali,	
	secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;	
	Q. Approva il programma delle gare nazionali e territoriali	
	nonché, sulla base delle gare regionali approvate dai	
	singoli delegati Regionali, il calendario annuale	
	generale che definisce l'attività agonistica federale;	
	R. Fornisce l'interpretazione autentica delle norme federali;	
	S. Delibera sulla organizzazione degli uffici dei servizi	
	nonché sulla consistenza degli organici;	
	T. Vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e delle	
	altre norme vigenti da parte degli organi federali;	
	U. Delibera sul merito alla costituzione di Commissioni o di	
	gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in	
	carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;	
	V. Assolve ad ogni altro compito specificamente demandatogli	
	dallo Statuto o dai regolamenti federali;	

W. Esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente

Statuto ad un altro organo federale.

Articolo 31

Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato:

a) In tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;

b) Quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.

3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso, il termine è ridotto a 24 ore.

4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno.

5. Per le validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale di Federcheer o un suo delegato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della Federazione ed i rappresentanti di Federcheer che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali ed il Coordinatore Tecnico Nazionale.

8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Articolo 32

Decorrenza

1. Il Consiglio Federale decade:

a) Per dimissioni del Presidente Federale. In tale ipotesi il Presidente e il Consiglio Federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni e celebrarsi entro i 60 giorni successivi. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente

dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio" il Vicepresidente Vicario ne svolgerà le funzioni.

b) Per impedimento definitivo del Presidente Federale o per cessazione dello stesso dalla carica per qualunque causa. In tale ipotesi le funzioni di Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sono affidate al Vicepresidente Vicario, che entro 30 giorni dall'evento convoca l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche da celebrarsi entro i 60 giorni successivi. Nell'ipotesi di dimissioni, di impedimento o comunque di intervenuta cessazione dalla carica anche del Vicepresidente Vicario, le funzioni di Presidente sono svolte dal secondo Vicepresidente o dal segretario generale.

c) Per dimissioni di almeno la metà più uno dei consiglieri federali. In tali ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alla precedente lettera a).

d) Per dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica per qualunque causa di oltre la metà dei consiglieri federali verificatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico. In

tale ipotesi il solo Presidente Federale resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e celebrarsi per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alle precedenti a), b), c).

2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza automatica di tutte le commissioni e la revoca, contemporanea e automatica di ogni altro incarico conferito.

3. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, i cui componenti rimangono in carica fino alla decadenza del periodo mandato per il quale sono stati, rispettivamente, eletti e nominati.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi di governo della Federazione sono revocabili.

5. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica fino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Articolo 33

Integrazione

1. Nei casi di dimissioni, di impedimento definitivo, di decadenza o di cessazione dalla carica per qualunque altra causa dei consiglieri federali, in numero tale da non comportare la decadenza dell'intero organo a norma del

precedente articolo, il Consiglio Federale resta in carica e provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno cooptando i primi dei candidati di ciascuna componente non eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero, a parità di voti, i più anziani di età, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo dei consiglieri eletti.

2. Qualora non sussistano i presupposti previsti dal comma precedente per la sostituzione dei consiglieri, il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale competente per la integrazione dei posti rimasti vacanti, da convocarsi entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento e da svolgersi entro 30 giorni successivi.

3. Quando l'ipotesi prevista dal comma 2 si verifica nell'anno olimpico, i termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, solo ove non risulti compromesso il regolare funzionamento dell'organo, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva.

Paragrafo 3 - Il Presiedete Federale

Articolo 34

Attribuzioni

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dallo statuto, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.

2. Il Presidente Federale rappresenta Federcheer e ne è

il legale rappresentante.

3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento della Federazione.

4. Il Presidente, in particolare:

- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Giunta esecutiva previa formulazione dell'ordine del giorno;

- Convoca l'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, salvo che nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

- Vigila su l'esecuzione delle deliberazioni adottate e, in genere, sul funzionamento della Federazione;

- Sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;

- Controlla l'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione, escluso gli organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio Federale;

- Concede la grazia;

- Ha poteri di normale e straordinaria amministrazione;

- Può rimuovere da qualunque carica federale un tesserato.

5. Nei casi di estrema urgenza, che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio Federale o della Giunta esecutiva, il Presidente può assumere e rendere

immediatamente esecutivi i provvedimenti necessari,

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Federale nella

prima riunione utile successiva alla loro adozione.

6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri

federali l'espletamento di incarichi specifici la

trattazione di singole materie, purché non rientranti nella

competenza esclusiva sua o del Consiglio Federale.

7. Il Presidente può concedere la grazia.

8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del

Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente

Vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento

temporaneo anche di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente o

dal segretario nazionale.

Articolo 35

Modalità d'elezione

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti

dell'Assemblea Nazionale Generale.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto

unico a scheda unica.

3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio,

il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei

voti dei presenti.

4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la

maggioranza assoluta dei voti, si provvede al ballottaggio

tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero

di voti.

Paragrafo 4 - Giunta esecutiva

Articolo 36

Composizione ed attribuzioni

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente Vicario, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e da un componente eletto dal consiglio federale.

2. La Giunte Esecutiva provvede al disbrigo degli affari correnti, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale, esercitando in caso di delega i medesimi poteri spettanti a quest'ultimo.

3. La Giunta Esecutiva, anche in assenza di delega, può adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria competenza del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle decisioni non ne consenta la tempestiva convocazione, sottoponendole alla ratifica delle stesso nella prima riunione utile successiva.

4. Amministra il patrimonio federale ed, in genere, i fondi a disposizione della Federazione.

5. Nomina, su proposta del Presidente, per ogni quadriennio sportivo e con esclusione di revoca anticipata,

i componenti degli organi di giustizia nonché i responsabili

ed i componenti delle strutture federali e delle commissioni

temporanee.

6. Stabilisce l'importo delle quote e delle tasse federali nonché delle indennità da corrispondere dagli affiliati.

Articolo 37

Modalità di funzionamento

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, in tutti i casi in cui egli ne ravvisi l'opportunità, senza l'osservanza di particolari formalità, con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche a mezzo telefono o e-mail, purché con preavviso di almeno 48 ore.

2. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti, dei quali uno deve essere il Presidente Federale.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Paragrafo 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 38

Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un componente effettivo e uno supplente e sono eletti

dall'Assemblea Nazionale tra candidati tesserati a Federcheer.

2. L'assemblea procede a distinte elezioni per la carica di presidente e per quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. E' proclamato Presidente del Collegio il candidato a tale carica che abbia conseguito il maggior numero di suffragi; è

proclamato componente effettivo del Collegio il primo candidato in base al numero delle preferenze conseguite, mentre il

candidato risultato secondo in base al numero delle preferenze assume la carica di componente supplente.

4. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il candidato più anziano di età.

5. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

6. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico, e non decade in caso di

decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 39

Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:

- Controlla la gestione amministrativa della Federazione;

- Accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;

- Vetrifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche;

- Redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;

- Vigila sulla puntuale osservanza dalle norme di legge e del presente Statuto.

3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente e comunque previa comunicazione a quest'ultimo, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture, centrali o periferici, della Federazione.

4. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40

Modalità di funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno una volta ogni dodici mesi, su convocazione del Presidente.

2. Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Esso è

regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Delle riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.

5. Il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni degli organi deliberati della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a

partecipare.

6. Per le sostituzioni, le integrazioni e la decadenza valgono le disposizioni del codice civile.

Paragrafo 7 - La segreteria Generale

Articolo 41

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è l'organo della Federazione, che provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi centrali.

2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, il quale coordina e dirige gli uffici della Federazione, avvalendosi del personale preposto.

3. Il Segretario Generale partecipa, alle riunioni della federazione, redigendo i verbali delle relative sedute.

4. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, centrali e periferici, eletti o nominati.

SEZIONE 2 - Organi delle Strutture Periferiche

Articolo 42

Strutture territoriali

1. Allo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e sviluppare la pratica del Cheerleading e del Cheerdance, il Consiglio Federale istituisce strutture periferiche preposte a rappresentare Federcheer nell'ambito del rispettivo territorio.

2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale in Delegazioni Regionali.

3. L'ambito di competenza degli organi territoriali di Federcheer coincide con la circoscrizione territoriale della Repubblica Italiana.

4. Il Consiglio Federale può attribuire ai Delegati Regionali autonomia gestionale e contabile per l'esperimento dei propri

compili. In tal caso, le funzioni controllo per le strutture periferiche interessate sono svolte dal Collegio dei Revisori dei

Conti. I Delegati Regionali provvedono a deliberare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 43

Il Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con il compito di rappresentare la Federazione nei confronti degli enti locali e del CONI-CIP regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere la pratica nell'ambito del territorio di competenza.

2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.

3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata

sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.

4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 44

La Consulta dei Delegati Regionali - Composizione e compiti

1. I delegati regionali, presieduti dal presidente federale vanno a formare la consulta dei delegati regionali.

2. Il Presidente Federale convoca e presiede, almeno una volta l'anno, la Consulta dei Delegati Regionali, per la trattazione di problematiche relative ai diversi ambiti di competenza.

3. La Consulta è una struttura investita di funzioni consultative che esprime il proprio parere non vincolante su ogni argomento inerente l'attività federale.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da altro funzionario da questi appositamente delegato.

SEZIONE 3 - Strutture Federali

Articolo 45

La Commissione Nazionale Paralimpica

1. I tecnici ed i dirigenti Paralimpici aventi diritto al voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.

	<p>2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili</p>	
	<p>delle commissioni</p>	
	<p>3. Possono votare coloro che sono in regola con i</p>	
	<p>requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del</p>	
	<p>riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito</p>	
	<p>regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.</p>	
	<p>4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in</p>	
	<p>sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la</p>	
	<p>reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della</p>	
	<p>commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non</p>	
	<p>sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello</p>	
	<p>statuto.</p>	
	<p>5. La convocazione e la celebrazione avviene senza</p>	
	<p>formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del</p>	
	<p>Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.</p>	
	<p>6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione</p>	
	<p>nazionale di riferimento</p>	
	<p>7. La Commissione svolge funzioni propositive e</p>	
	<p>consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in</p>	
	<p>relazione all'attività</p>	
	<p>federale periferica, in relazione all'attività federale</p>	
	<p>nazionale ed internazionale.</p>	
	<p>8. Federcheer può delegare a tale commissione, la</p>	
	<p>realizzazione di specifici compiti strumentali al</p>	
	<p>raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer,</p>	

mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.

9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il maggior numero di voti sarà il responsabile della commissione.

Articolo 46

La Commissione Nazionale Tecnici

1. I tecnici aventi diritto al voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.

2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili delle commissioni

3. Possono votare coloro che sono in regola con i requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.

4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello statuto.

5. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.

6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione nazionale di riferimento

7. La Commissione svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale periferica, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

8. Federcheer può delegare a tale commissione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer, mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.

9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il maggior numero di voti sarà il responsabile della commissione.

Articolo 47

La Commissione Nazionale degli Atleti

1. Gli Atleti aventi diritto al voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.

2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili delle commissioni

3. Possono votare coloro che sono in regola con i requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito

regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.

4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello statuto.

5. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.

6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione nazionale di riferimento

7. La Commissione svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale periferica, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

8. Federcheer può delegare a tale commissione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer, mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.

9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il maggior numero di voti sarà il responsabile della commissione.

Articolo 48

La Commissione Nazionale dei dirigenti

1. I dirigenti aventi diritto al voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.

2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili delle commissioni

3. Possono votare coloro che sono in regola con i requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.

4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello statuto.

5. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.

6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione nazionale di riferimento

7. La Commissione svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività

federale periferica, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

8. Federcheer può delegare a tale commissione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer, mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.

9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il maggior numero di voti sarà il responsabile della commissione.

Articolo 49

La Commissione Nazionale dei giudici

1. I giudici aventi diritto al voto si riuniscono annualmente in una Assemblea Nazionale di Categoria convocata e presieduta dal Presidente Federale.

2. L'ordine del giorno è predisposto dai responsabili delle commissioni

3. Possono votare coloro che sono in regola con i requisiti statutari, non sono morosi e sono in possesso del riconoscimento adeguato per la categoria. Apposito regolamento verrà formalizzato dal consiglio federale.

4. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale o della commissione, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non

sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni dello
statuto.

5. La convocazione e la celebrazione avviene senza
formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del
Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.

6. L'assemblea elegge i due esponenti della commissione
nazionale di riferimento

7. La Commissione svolge funzioni propositive e
consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in
relazione all'attività
federale periferica, in relazione all'attività federale
nazionale ed internazionale.

8. Federcheer può delegare a tale commissione, la
realizzazione di specifici compiti strumentali al
raggiungimento di scopi istituzionali di Federcheer,
mantenendo, per altro i poteri di vigilanza e controllo.

9. Fanno parte di questa commissioni i due candidati con
più voti all'interno delle relative elezioni. Colui con il
maggior numero di voti sarà il responsabile della
commissione.

TITOLO IV

ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I - Disposizioni Generali

Articolo 50

Principi Informatori della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al

Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio

Federale

secondo i principi dello Statuto, del CONI-CIP e delle Leggi

dello Stato.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto

delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti

federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti

dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti

l'esigenza di una pericolare tutela da riservare al concetto

di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di

"illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di

specifici organi di giustizia e di disciplina aventi

competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il

territorio nazionale.

3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia

sportiva devono garantire il diritto di difesa. E' sancito il

principio di

impugnabilità di tutti i provvedimenti a carattere

sanzionatorio; sono altresì garantiti la possibilità di

astensione o ricusazione del Giudice ovvero la possibilità

di revisione del giudizio. La possibilità di revisione del

giudizio è ammessa nei soli casi previsti dal Regolamento di

Giustizia. E' consentita, su richiesta della Procura

Federale, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado

di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

4. Le decisioni assunte in primo grado sono immediatamente esecutive. Il giudice d'appello tuttavia può su istanza di parte e qualora sussistano gravi motivi, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

5. Gli organi della giustizia sportiva sono nominati dal Consiglio Federale ed agiscono in condizioni di piena indipendenza, assicurate da specifiche norme, durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati per più di due volte. Federcheer assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati tra soggetti - anche non tesserati alla Federazione - laureati in materia giuridica o giuridico economico che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

6. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la

riabilitazione, la quale deve essere concessa dalla

Commissione

d'Appello Federale decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena

principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo

ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di

buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni

accessorie ed ogni

altro effetto della condanna.

7. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia

sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di

ultima istanza di cui

all'Articolo 13 dello Statuto del CONI.

8. Ferma restando la competenza del TAS, in materia di

doping i due gradi del giudizio sportivo federale devono

concludersi entro 90 giorni dal deferimento.

9. Le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva e

delle relative procedure sono stabilite dal Regolamento di

Giustizia

Federale.

10. Il Consiglio Federale delibera, all'inizio di ogni

anno, l'ammontare delle tasse per i reclami al Giudice

sportivo e al

Commissario di Gara ed i ricorsi alla Commissione Giudicante

e alla Commissione d'appello federale.

11. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alla Procura Federale.

Articolo 51

Provvedimenti di clemenza

1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale può deliberare la concessione della grazia in favore di tesserati.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere amnistia o indulto.

Articolo 52

Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

1. Tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nell'ambito della Federazione, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara, o figure assimilabili, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.

2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati da Federcheer, dai suoi organi e soggetti delegati

nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva o

nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare.

3. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, Società ed organismi sportivi similari e persone fisiche inquadrati in Federcheer.

4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Articolo 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito in Legge 17 ottobre 2003, n.280, nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'Articolo 12, comma 8 dello statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'Articolo 809 del C.P.C., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei termini e nei modi di cui al successivo Articolo 71 ed al Regolamento di Giustizia.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 53

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie di cui al precedente Articolo 76, comma 1, fra società affiliate, fra tesserati o fra questi e gli affiliati, che siano derivanti dalla attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale o nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo sono decise da un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, due nominati, uno per ciascuno dalle parti, ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo , il Presidente del collegio arbitrale è nominato dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.

2. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, questo è nominato d'ufficio dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.

3. I collegi arbitrali svolgono il loro compito sulla base delle norme contenute nell'apposita sezione del Regolamento di Giustizia Federale. La decisione deve essere resa nel termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio arbitrale ed immediatamente trasmesso alla Segreteria federale che ne cura la comunicazione alle parti.

Articolo 54

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono Federcheer a

soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute con pronuncia definitiva alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI o il CIP, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, ovvero, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura giuridica che hanno comportato l'erogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, nonché delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un provvedimento arbitrale presso la camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport.

3. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrale per lo Sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito di Federcheer.

CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 55

Organi di Giustizia di Federcheer

1. Gli organi di giustizia sportiva sono:

- Il Giudice Sportivo

- La Commissione Giudicante

- La Commissione d'Appello Federale

- Il Procuratore Federale

Articolo 56

Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico.

Il relativo ufficio si compone di un Giudice Effettivo o di più supplenti nominati dal Consiglio Federale, i quali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

2. Il giudice sportivo giudica in primo grado per tutte le infrazioni tecniche e disciplinari da chiunque commesse in campo gara e non, durante lo svolgimento di tutti i Campionati, le competizioni, i corsi e le attività organizzate da Federcheer.

3. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 57

La Commissione giudicante

1. La Commissione Giudicante si compone di tre membri effettivi e un supplente, nominati dal Consiglio Federale che durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente.

2. La Commissione Giudicante è regolarmente costituita

con la presenza di almeno due dei suoi componenti e giudica a

maggioranza dei presenti. La Commissione Giudicante delibera

in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni

del giudice sportivo. Giudica in primo grado in materia di

illecito sportivo, sulle violazioni alle norme federali e

sulle infrazioni

commesse da affiliati e tesserati nonché sulle altre materie

normativamente indicate.

3. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il

funzionamento della Commissione Giudicante e le relative

procedure da seguire.

Articolo 58

La Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri

effettivi e uno supplente, nominati dal Consiglio Federale e

durano in

carica un quadriennio olimpico, e possono essere

riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i

membri effettivi un Presidente.

2. La Commissione d'Appello Federale è validamente

costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide

a

maggioranza dei presenti.

3. La Commissione d'Appello Federale è competente a

giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti. Giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

4. La Commissione d'Appello Federale può concedere la riabilitazione, su istanza della parte interessata, quando siano decorsi 3 anni dal giorno di inizio dell'esecuzione della sanzione inflitta o questa si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto nella condanna.

5. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione d'Appello Federale e le relative procedure da seguire.

Articolo 59

La Procura Federale

1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto, con il quale costituisce l'Ufficio della procura Federale, sono nominati dal Consiglio Federale durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

2. L'ufficio della Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti. Tali funzioni devono essere svolte secondo i criteri di massima celerità ed economicità. L'Ufficio della Procura Federale è tenuto a comunicare le

conclusioni agli interessati.

3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segretaria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazione disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:

a) Formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare;

b) Provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giudicante avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, e alla Commissione d'Appello Federale, avverso le decisioni della Commissione Giudicante.

5. Il Procuratore Federale deve collaborare con l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI-CIP, ogni qualvolta che ne sia espressamente richiesto.

6. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha la facoltà di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore federale è sostituito dal Sostituto procuratore federale.

TITOLO V

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ED INCOMPATIBILITA'

Articolo 60

Requisiti di eleggibilità

1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Italiana;

b) Maggiore età;

c) Non aver riportato condanne penali passate in giudizio per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno

ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) Non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva del CONI-CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) Non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive o per aver contribuito, direttamente o indirettamente, alla pratica del doping;

f) Per le commissioni permanenti, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni

	nell'ultimo decennio alla data di celebrazione	
	dell'assemblea;	
	g) Per le commissioni permanenti avere conseguito la	
	formazione di base quale dirigente federale mediante la	
	frequenza dell'apposito corso federale	
	h) Essere regolarmente tesserato ovvero presentare	
	domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione	
	della candidatura.	
	2. Sono ineleggibili alle cariche federali:	
	- Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o	
	prevalente di reddito un'attività commerciale o	
	professionale collegata all'attività di Federcheer, salvo	
	che le stesse vengano dichiarate prima della elezione o la	
	loro accettazione sia condizionata al benessere del	
	consiglio federale;	
	- Coloro che rivestono, al momento della presentazione	
	della candidatura, cariche direttive presso società,	
	organismi o Enti collegati a Federcheer da convenzioni,	
	contratti, anche di natura promo pubblicitaria, salvo che le	
	stesse vengano dichiarate prima della elezione o la loro	
	accettazione sia condizionata al benessere del consiglio	
	federale;	
	- Quanti abbiano in essere controversie giudiziarie	
	contro il CONI-CIP le Federazioni sportive nazionali, le	
	Discipline Sportive Associate o contro altri organismi	

riconosciuti dal CONI-CIP stesso, salvo che le stesse vengano dichiarate prima della elezione o la loro accettazione sia condizionata al benestare del consiglio federale.

3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e e) e che siano iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti, anche se non tesserati.

4. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica

5. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e) ed h) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Articolo 61

Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.

2. La carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di

giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o sociale, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito di Federcheer.

3. La carica di Presidente Federale e di consigliere Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI-CIP, salvo che le stesse vengano dichiarate prima della elezione o la loro accettazione sia condizionata al benessere del consiglio federale.

4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giunta di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.

5. A livello di cariche sociali l'incompatibilità cui al precedente comma sussiste nei soli ruoli nazionali.

6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.

7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza.

9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

Articolo 62

Durata delle cariche

1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque sia alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualche causa.

Articolo 63

Candidature e compilazione delle liste

1. I tesserati in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto che intendono concorrere a cariche federali elettive devono presentane la propria candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.

2. Le candidature devono prevenire, sottoscritte in originale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo

svolgimento dell'Assemblea, alla Segreteria Generale se

trattasi di carica centrale ovvero al competente Comitato

Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le

seguenti modalità:

a) Consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con

contestuale annotazione sul protocollo generale;

b) Invio di lettera raccomandata per il tramite del

servizio postale nazionale o altro servizio di recapito,

facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la

ricevuta di consegna.

3. La candidatura presentata o comunque prevenuta

successivamente a tale scadenza non può essere presa in

considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera

raccomandata spedita in data anteriore.

4. L'interessato deve dichiarare sotto la propria

responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura,

il possesso dei requisiti di eleggibilità del presente

Statuto.

5. La Segreteria Generale provvede alla compilazione di

apposite liste delle candidature ritualmente proposte,

suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine

alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei

regolamenti federali.

6. Non è possibile candidarsi a più commissioni permanenti

TITOLO VI

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 64

Patrimonio

1. Il patrimonio di Federcheer è costituito da:

- Fondo di riserva;

- Beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, dalle attrezzature, dagli investimenti e dagli immobili di proprietà

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie

- Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide

- Patrimonio netto

- Debiti e fondi

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che prevengano a Federcheer senza specifica destinazione.

Articolo 65

Entrate e mezzi di finanziamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento di Federcheer si provvede con le entrate derivanti:

a) Da eventuali contributi del CONI-CIP o di altri enti, pubblici o privati;

b) Dalle quote di affiliazione e tesseramento;

c) Dai proventi delle manifestazioni sportive;

d) Dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;

e) Da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;

f) Dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;

g) Dai proventi dovuti ad altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 66

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 67

Gestione finanziaria

1. Il bilancio di Federcheer è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio

preventivo annuale deliberato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

3. Successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed entro la data del 30 maggio, dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale federale il bilancio d'esercizio, approvato dal Consiglio federale entro il 30 aprile di ciascun anno e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

4. La gestione amministrativa di Federcheer è di competenza del Segretario Generale, ed è disciplinata da apposito regolamento e, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel relativo bilancio Federale ed essere utilizzate per fini istituzionali.

5. La gestione di Federcheer spetta al Consiglio federale ed è disciplinata dall'apposito regolamento di Amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 68

Disposizioni finali

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di apportare al presente statuto le modifiche che si rendano necessarie per l'adeguamento a previsioni di legge obbligatorie o a

disposizioni precettive del CONI-CIP.

Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato

l'iter approvativo di legge ed aver ottenuto il

riconoscimento CONI-CIP. Sino a quel momento il consiglio

federale potrà svolgere tutte le funzioni necessarie ai fini

del riconoscimento CONI-CIP e alla gestione della

federazione.

F.TO TOMASINI MARCO

F.TO RICCARDO CAVALIERI

F.TO GARUTI ALESSANDRO

F.TO FABRIZIO PAINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi di legge.

Broni, lì 4 gennaio 2017

F.TO FABRIZIO PAINI